

STATUTO

**BOTTEGA DEI MESTIERI
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA RIALE 110

Numero REA: PE - 158454

Codice fiscale: 02163390681

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2016 - Statuto completo	2
--	---



Giovanni Maria Plasmati

Allegato "A " ad atto n. 2601 Raccolta

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE

"BOTTEGA DEI MESTIERI COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1 E' costituita, ai sensi della legge n. 381/91, una società cooperativa sociale denominata **"BOTTEGA DEI MESTIERI COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**, con sede in Pescara, presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese di Pescara e potrà istituire nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Ai sensi dell'art.111-ter disp.att.cod.civ., è data facoltà all'organo amministrativo di fissare e modificare l'indirizzo della sede sociale, sempre nel medesimo Comune. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 La durata della Cooperativa è fissata al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3 La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art .1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci operatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di

	lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni	
	rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori	
	intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I	
	rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative	
	da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della	
	cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono	
	l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo	
	mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto	
	della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra	
	forma con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori	
	sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce	
	l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. Mutualità prevalente. La	
	cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della	
	propria attività in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che	
	prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle	
	prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo	
	l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. La cooperativa	
	si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	

4 di 22

	professionali.	
	La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, anche con	
	riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci:	
	- servizi nel campo della agricoltura e progettazione di lavori e manutenzione del	
	verde pubblico e privato, forniture e messa in opera a dimora di piante ed alberi,	
	controllo e lotta fitosanitaria, lavori di potatura e salvaguardia ambientale, riordino	
	di ambienti, servizi ecologici, di prevenzione incendi e tutela del patrimonio	
	forestale, con servizio antincendio, irrigazione e bonifica, sistemazione	
	agro-forestale, con taglio della legna e commercializzazione della stessa, e	
	rimboschimento, con pulizia e disinfestazione dei boschi, coltivazioni agricole,	
	anche con trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio e/o acquistati, e	
	quant'altro attiene al giardinaggio, e comunque prestare servizi in genere in	
	riferimento all'ambiente e al territorio;	
	- promozione turistica e turismo solidale;	
	- pulizie civili ed industriali, disinfestazione e derattizzazione, sanificazione, il	
	tutto nel rispetto delle norme di settore;	
	- servizi relativi alla custodia e sosta di autoveicoli, sia in parcheggi pubblici, che	
	in auto parchi privati, servizi di autolavaggio, servizi di soccorso stradale di mezzi	
	di trasporto;	
	- servizi di trasloco, facchinaggio, fattorinaggio, trasporto merci e persone,	
	trasporto urbano pubblico e privato, anche a mezzo di scuolabus;	
	- gestione di impianti sportivi e ricreativi, gestione di beni artistici e culturali,	
	gestione di mense pubbliche e private, anche scolastiche;	
	- gestione di asili nido e strutture dedicate alla prima infanzia;	
	- gestione di canili e/o ricoveri per altri animali ed attività connesse;	

	- gestione di strutture turistico-alberghiere, anche di ristorazione, aree e strutture	
	ricettive in genere, ricreative e sportive, lidi balneari, camping, ostelli, case per la	
	gioventù, agenzie di viaggio, residenze universitarie, case per ferie in genere e di	
	tipo agriturismo, impianti di acquicoltura e promozione di attività di pesca sportiva	
	con tutti i servizi annessi,	
	- allestimento parchi, giardini e fiere;	
	- organizzazione di campi estivi, di sagre, escursioni, visite guidate, servizi di	
	accoglienza ed assistenza ai visitatori di parchi naturali e di aree attrezzate;	
	- fornitura di servizi per l'attività di diffusione promozionale e la produzione ed	
	ideazione grafica-pubblicitaria e/o distribuzione di materiale pubblicitario,	
	consulenza e marketing.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere tutte le	
	operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie inerenti allo scopo	
	sociale e così potrà acquistare, locare, vendere e permutare beni immobili e beni	
	mobili; contrarre mutui, finanziamenti con qualsiasi Ente o Istituto Pubblico o	
	privato offrendo le richieste garanzie reali e personali, consentendo le necessarie	
	iscrizioni ipotecarie, stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati, e,	
	comunque, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari ed occorrenti o solo	
	utili, per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà infine assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici ed	
	organismi fidejussori, consorzi e società consortili diretti a consolidare e sviluppare	
	il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito; concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi garanzia sotto qualsiasi	

	forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la Cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa, in concreto, si pone come obbiettivo quello di consentire,	
	attraverso la necessaria coordinazione delle attività sopra riportate, una totale	
	integrazione delle persone svantaggiate nella vita sociale, per cui il raggiungimento	
	dello stesso non può che avvenire mediante uno stretto legame funzionale	
	dell'attività socio-educativa e di inserimento lavorativo, collegamento funzionale	
	che rappresenta una garanzia del conseguimento dell'interesse sociale.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad	
	integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di	
	federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	TITOLO II I SOCI	
	Articolo 5 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come soci	
	tutti coloro la cui domanda di ammissione venga accolta dal consiglio di	
	amministrazione, a norma del presente statuto. Possono far parte della cooperativa	
	soci volontari, soci lavoratori ordinari, soci cooperatori e soci costituiti da persone	
	svantaggiate. Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria	
	attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si	
	applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo,	
	né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli	
	infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi volontari	
	solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere	

	corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Sono soci lavoratori ordinari quelli che prestano la propria attività lavorativa	
	dietro remunerazione. Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni legalmente capaci di agire,	
	preferibilmente residenti nella Regione Abruzzo, che devono costituire almeno il	
	trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e	
	che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto	
	della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze	
	necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a	
	prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi	
	dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b),	
	c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli	
	2376, 2540 e 2542 del codice civile. Ai fini del presente statuto, si considerano	
	persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di	
	ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i	

	tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i	
	condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e	
	al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e	
	successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i	
	soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su	
	proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il	
	Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari	
	sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. I soci cooperatori	
	hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole	
	stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di	
	soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta,	
	compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare	
	il principio di parità di trattamento. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura	
	determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è	
	finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare	
	con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di	
	lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio	
	della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla	
	base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	Possono essere ammessi come tali, sia persone fisiche sia persone giuridiche nei	

	limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche, purché non abbiano	
	interessi contrastanti con la cooperativa.	
	Articolo 6 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al	
	Consiglio di Amministrazione specificando:	
	a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) L'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;	
	c) la quota di partecipazione che intende sottoscrivere;	
	d) Ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. Se la richiesta è	
	fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della	
	deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione	
	della persona delegata alla rappresentanza. Sull'accoglimento della domanda	
	decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla	
	data di ricezione della domanda.	
	Articolo 7 Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta,	
	una tassa di ammissione da determinarsi dal C.d.A. per ciascun esercizio	
	sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato. Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza	
	della società sottoscrivano nuove quote.	
	Articolo 8 Oltre nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso; il diniego del	
	recesso deve essere espressamente motivato.	

	Articolo 9 Oltre nei casi previsti dalla legge, può, dal C.d.A. essere escluso	
	il socio:	
	a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) Che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei	
	regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	c) Che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia	
	materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura	
	tra i soci;	
	d) Che, senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società. Il socio inadempiente deve essere invitato a	
	mezza lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo	
	solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga	
	inadempiente. Il provvedimento di esclusione deve essere espressamente motivato.	
	Articolo 10 Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con	
	l'erede o legatario delle di lui azioni, purché questi abbia i requisiti per	
	l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del	
	socio, a pena di decadenza, sia accolta dal C.d.A..	
	Articolo 11 Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto,	
	quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso	
	delle quote al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si	
	verifica lo scioglimento del rapporto sociale. I medesimi soggetti avranno diritto	
	al rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua	
	ammissione nella società se non utilizzato ad aumento gratuito del capitale sociale.	

	Articolo 12 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il	
	recesso, l'esclusione e la cessione della quota si è verificato. Per lo stesso	
	periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità	
	sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società	
	sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i	
	terzi gli eredi del defunto.	
	Articolo 13 La società può, su delibera dell'Assemblea dei soci, costituire i fondi	
	per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di	
	cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59. in tal caso vi potranno essere	
	soci sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nel	
	predetto art. 4, legge n. 59.	
	Articolo 14 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica	
	sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non	
	inferiore né superiore ai limiti di legge. I versamenti relativi alle azioni sottoscritte	
	dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	
	stabilirsi dall' Organo amministrativo. La qualità di socio sovventore e la relativa	
	legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sono provate dall'iscrizione nel libro	
	soci.	
	Articolo 15 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera	
	l'emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono	
	essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della	

	medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci	
	sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di	
	acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime	
	maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni	
	di utili di esercizio a ciò destinate. Il socio che intenda trasferire le proprie	
	azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Articolo 16 L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall' Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni	
	che siano soci cooperatori spetta un voto. I soci sovventori persona giuridica	
	nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la	
	persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea. I voti attribuiti ai soci	
	sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	

	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	Articolo 17 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 18 Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote del valore nominale	
	non inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00	
	(euro cinquecento/00);	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura dei particolari	
	rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o	
	da introiti comunque ammessi dalla legge. E' fatto divieto di distribuire le riserve	
	fra i soci durante la vita sociale.	
	Articolo 19 L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in	
	materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristoro è ripartito tra	
	i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore	

	rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal	
	regolamento.	
	Articolo 20 Il versamento dei conferimenti relativi alle quote sottoscritte può	
	essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nel modo:	
	1) per la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;	
	2) per il residuo del 50% (cinquanta per cento) anche ratealmente secondo quanto	
	sarà stabilito dal C.d.A.	
	Articolo 21 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed	
	il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: a) almeno	
	il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% (tre per cento) a quanto previsto dall'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n.59;	
	c) un dividendo ai soci cooperatori non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	d) un dividendo agli eventuali soci sovventori in misura non superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	e) una parte a riserva straordinaria o alla riserva di cui all'art. 12 della Legge n.	
	904/1977 e seguenti;	
	f) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati, calcolati dall'Istat, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	Articolo 22 L'Assemblea può stabilire l'istituzione di fonti di finanziamento	

	con prestiti dei soci che non possono superare l'importo stabilito dalla	
	medesima assemblea.	
	TITOLO IV ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23	
	Sono organi della società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) L'Amministratore Unico;	
	d) Il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Articolo 24 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla	
	loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua	
	revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni	
	assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;	
	f-bis) l'approvazione dei regolamenti interni;	

	g) gli altri casi stabiliti dalla legge e/o dal presente Statuto.	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il Registro Imprese competente. Tutte	
	le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.	
	Articolo 25 L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima	
	convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la	
	metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. Per la validità delle	
	deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Articolo 26 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo. L'Assemblea	
	dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti	
	soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci,	
	oppure dal Collegio Sindacale, se nominato. Il bilancio deve essere approvato	
	dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari	
	esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli	
	amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in	
	caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	Articolo 27 La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da	
	spedire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno	
	e l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data della eventuale seconda convocazione	
	che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea	
	può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.	
	Articolo 28 L'Assemblea è di norma presieduta dall'Amministratore Unico o	

	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli	
	intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario scegliendolo anche	
	fra i non soci. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.	
	Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti	
	intervenuti che rappresentino almeno un quinto dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Articolo 29	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni quota o azione	
	sottoscritta con un massimo di 5 (cinque) voti. I voti attribuiti ai soci sovventori	
	non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. La	
	maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I soci	
	che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega	
	scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	Articolo 30 La società può ammettere anche soci volontari che saranno	
	disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 8 novembre	
	1991, n. 381.	
	Articolo 31 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri	
	eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi o anche tra estranei. Tuttavia la	
	maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il	
	consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli fra i propri	
	membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Gli amministratori durano in carica tre	
	anni o fino a dimissioni o revoca, stabilito in sede di atto costitutivo e	
	successivamente dall'assemblea e sono rieleggibili.	

	Articolo 32 Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non	
	ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in	
	conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,	
	sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.	
	Articolo 33 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni	
	ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un	
	Consigliere, o ad uno o più suoi membri, determinando i limiti della delega. Il	
	Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le	
	attribuzioni e gli eventuali compensi.	
	Articolo 34 La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio,	
	all'Amministratore Unico e al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento,	
	al Vice presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al	
	consigliere delegato.	
	Articolo 35 Il C.d.A. è convocato dal Presidente anche dietro domanda di almeno	
	due Consiglieri, o dal collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a	
	mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni. Prima dell'adunanza e, nei	
	casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i	
	consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la	
	maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di	
	voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da	
	un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone o affari per cui taluni dei	
	componenti il Consiglio e dei sindaci abbia un interesse diretto. Il consigliere	
	personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal	

	partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto	
	del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il	
	consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è	
	considerato decaduto.	
	Articolo 36 L'Organo Amministrativo provvede, in conformità delle leggi e dello	
	Statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati	
	all'Assemblea.	
	Articolo 37 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei	
	soci la quale nomina, inoltre, due sindaci supplenti. Qualora l'assemblea stabilisca	
	che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima	
	della nomina per tutta la durata della carica. I sindaci durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	Articolo 38 Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della	
	società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la	
	regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle	
	risultanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche:	
	a) Accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei	
	valori e dei titoli della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione e custodia;	
	b) Convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli amministratori.	
	Articolo 39 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci	
	hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. I sindaci che non	
	assistono, senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio	
	sociale, a due adunanze del C.d.A., oppure non partecipano, sempre durante un	

	esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall'ufficio	
	secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 c.c. Delle riunioni del Collegio	
	Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene	
	trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli	
	accertamenti fatti individualmente. Le deliberazioni del Collegio Sindacale	
	devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far	
	iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 40 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 41 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso dei	
	conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati; - a rimborso	
	delle quote effettivamente versate dai soci operatori; al Fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 42 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 43 E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma. Le	

	riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Con la cessazione della	
	Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale	
	sociale eventualmente rivalutato a norma di legge, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Articolo 44 Per	
	quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative a mutualità prevalente. In particolare alla presente	
	cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative	
	sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al	
	settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei	
	soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8,	
	del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile	
	relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina	
	delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme vigenti.	
	Chieti, li 6 (sei) giugno 2016 (duemilasedici).	
	Firmato in calce ed a margine Pompeo Angela, Ruzzini Claudio, Spinozzi Bruno	
	Franco, Aceto Gianluca, Terenzi Maria Paola, Aceto Umberto, Notaio Giovanni	
	Maria Plasmati, sigillo	